

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM317765

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	New confirmation of Deed of Pledge/Reorganization Agreement		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
PANINI S.P.A.		09/19/2014	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.(formerly CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A.)		
Street Address:	Piazza Vittorio Veneto 8		
City:	Bergamo		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
Name:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.		
Street Address:	Via Leone Pancaldo 4		
City:	Firenze		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
Name:	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.		
Street Address:	VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18		
City:	VICENZA		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2050617	PANINI	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	2126618002		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	212-661-8000		
Email:	lberrios@Imiplaw.com		
Correspondent Name:	Jonathan Myers		
Address Line 1:	30 Broad Street		
TRADEMARK			

OP \$40.00 2050617

Address Line 2: 21st Floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10004

ATTORNEY DOCKET NUMBER: D-1732 (NEW CONFIRM DEED)

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Jonathan Myers
Address Line 1: 30 Broad Street
Address Line 2: 21 st Floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10004

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Jonathan Myers
Address Line 1: 30 Broad Street
Address Line 2: 21st Floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10004

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Jonathan Myers
Address Line 1: 30 Broad Street
Address Line 2: 21st Floor
Address Line 4: New York, NEW YORK 10004

NAME OF SUBMITTER: Jonathan Myers

SIGNATURE: /jonathan myers/

DATE SIGNED: 09/23/2014

Total Attachments: 46

source=149130-05_Agreement#page1.tif
source=149130-05_Agreement#page2.tif
source=149130-05_Agreement#page3.tif
source=149130-05_Agreement#page4.tif
source=149130-05_Agreement#page5.tif
source=149130-05_Agreement#page6.tif
source=149130-05_Agreement#page7.tif
source=149130-05_Agreement#page8.tif
source=149130-05_Agreement#page9.tif
source=149130-05_Agreement#page10.tif
source=149130-05_Agreement#page11.tif
source=149130-05_Agreement#page12.tif
source=149130-05_Agreement#page13.tif
source=149130-05_Agreement#page14.tif
source=149130-05_Agreement#page15.tif
source=149130-05_Agreement#page16.tif
source=149130-05_Agreement#page17.tif
source=149130-05_Agreement#page18.tif
source=149130-05_Agreement#page19.tif
source=149130-05_Agreement#page20.tif
source=149130-05_Agreement#page21.tif

source=149130-05_Agreement#page22.tif
source=149130-05_Agreement#page23.tif
source=149130-05_Agreement#page24.tif
source=149130-05_Agreement#page25.tif
source=149130-05_Agreement#page26.tif
source=149130-05_Agreement#page27.tif
source=149130-05_Agreement#page28.tif
source=149130-05_Agreement#page29.tif
source=149130-05_Agreement#page30.tif
source=149130-05_Agreement#page31.tif
source=149130-05_Agreement#page32.tif
source=149130-05_Agreement#page33.tif
source=149130-05_Agreement#page34.tif
source=149130-05_Agreement#page35.tif
source=149130-05_Agreement#page36.tif
source=149130-05_Agreement#page37.tif
source=149130-05_Agreement#page38.tif
source=149130-05_Agreement#page39.tif
source=149130-05_Agreement#page40.tif
source=149130-05_Agreement#page41.tif
source=149130-05_Agreement#page42.tif
source=149130-05_Agreement#page43.tif
source=149130-05_Agreement#page44.tif
source=149130-05_Agreement#page45.tif
source=149130-05_Agreement#page46.tif

SI RICHIEDE L'APPLICAZIONE DEL TIMBRO
POSTALE PER DATA CERTA 8 agosto 2014
FIRMA: Daniele Longhinacci
IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE UN UNICO
DOCUMENTO FORMATO DA 216 FOGLI



Spett.li

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Piazza Vittorio Veneto n. 8
24122 Bergamo

Monte dei Paschi di Siena Capital Services – Banca per le Imprese S.p.A.
Via Leone Pancaldo, 4
50127 Firenze

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.
Via Battaglione Framarin n. 18
36100 Vicenza

Loan Agency Services S.r.l.
Via Groenlandia n. 31
00144 Roma

Milano, 8 agosto 2014

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo di sottoscrivere il seguente:

**ACCORDO DI RISANAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 67, C. 3, LETT. D) DELLA LEGGE FALLIMENTARE**

TRA:

- (1) **Panini S.p.A.**, società con socio unico, con sede in Torino, Via Po n. 39, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 09656790012 ("Panini" ovvero la "Società"), debitamente rappresentata per quanto *infra*;

– da una parte –

E

- (2) **Unione di Banche Italiane S.c.p.a.** (già Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., in conseguenza della fusione per incorporazione in Unione di Banche Italiane S.c.p.a. perfezionatasi con atto del Notaio Giovanni Battista Calini del 29 aprile 2013 Rep. 96098 Racc. 31905) con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Latham & Watkins
TRANSLATED

TRADEMARK

REEL: 005367 FRAME: 0489

TRANSLATED

e al Fondo Nazionale di Garanzia ("UBI"), debitamente rappresentata per quanto *infra*;

- (3) **Monte dei Paschi di Siena Capital Services – Banca per le Imprese S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Leone Pancaldo n. 4, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00816350482 (già iscritta al n. 62177 del Registro delle Imprese di Firenze), Banca soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ("MPS"), debitamente rappresentata per quanto *infra*;
- (4) **Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.**, con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243, Codice ABI 5728.1, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al n. A159632 dell'Albo Società Cooperative (Sez. Cooperative Diverse), Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ("BPV" e, congiuntamente a UBI e MPS, le "Finanziatrici"), debitamente rappresentata per quanto *infra*;

– dall'altra parte –

E

- (5) **Loan Agency Services S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Groenlandia n. 31, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10568391006 (l'"Agente"), debitamente rappresentata per quanto *infra*;

E CON LA PARTECIPAZIONE DI

- (6) **Penelope Holding B.V.**, società di diritto olandese, con sede in Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta presso il "Chamber of Commerce" di Amsterdam al numero 34.34.05.07 (il "Socio" e, unitamente a Panini, alle Finanziatrici e all'Agente, le "Parti").

PREMESSO CHE:

- (A) Panini è una società attiva – con una presenza internazionale, in particolare negli USA e in Brasile, dove opera, rispettivamente, mediante le controllate Panini North America Inc. e Panini Limitada – nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi per la scansione digitale di assegni bancari e documenti.
- (B) Il Socio, risulta l'unico pieno e legittimo proprietario di una quota rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società, che alla Data di Stipula (come di seguito definita) risulta iscritto al Registro delle Imprese per un importo pari a euro 3.500.000,00.

TRANSLATED

TRADEMARK

REEL: 005367 FRAME: 0490

(C) L'Allegato (C) (Gruppo Panini) rappresenta la struttura societaria del Gruppo alla Data di Stipula.

(D) Alla Data di Stipula il capitale sociale della Società è inferiore al minimo legale e, pertanto, la Società si trova nella situazione prevista all'articolo 2447 del codice civile.

(E) In data 6 ottobre 2008, la Società, da una parte, e le Finanziatrici, dall'altra, hanno stipulato un contratto di finanziamento sindacato (di seguito il "Contratto di Finanziamento", come di volta in volta modificato o integrato) ai sensi del quale le Finanziatrici hanno messo a disposizione (ciascuna secondo la propria quota di partecipazione e senza vincolo di solidarietà) facilitazioni di credito fino ad un massimo in linea capitale di originari euro 74.000.000,00 a favore della Società, di cui euro 2.000.000,00 successivamente cancellati dalla Società.

(F) Con separati accordi di modifica sottoscritti, rispettivamente, in data 16 marzo 2011 e in data 28 giugno 2012 (gli "Accordi di Modifica") le Parti hanno convenuto di modificare talune condizioni contrattuali del Contratto di Finanziamento, senza alcun intento o effetto novativo e senza pregiudizio per ogni altra previsione del Contratto di Finanziamento o dei documenti allo stesso collegati; copia del Contratto di Finanziamento come modificato dagli Accordi di Modifica è acclusa *sub* Allegato (F) (Contratto di Finanziamento).

(G) In data 28 giugno 2012 il signor Ugo Panini, nato a Torino il 21 febbraio 1951, codice fiscale PNINGU051B21L219W, deceduto in data 15 maggio 2014 e la signora Valeria Maria Franca Panini, nata a Torino il 9 settembre 1971, codice fiscale PNNVRM71P49L219F (congiuntamente e unitamente a ogni successore, sia a titolo particolare sia a titolo universale, ed avente causa del signor Ugo Panini, i "Signori Panini") e ILP III S.ar.l., società di diritto lussemburghese, con sede nel Granducato del Lussemburgo in Strassen, 163, rue du Kiem, iscritta al Registre de Commerce et des Societes del Lussemburgo al n. B 127004, in qualità di *general partner* del fondo "ILP III S.C.A. SICAR" ("ILP III") hanno sottoscritto una *commitment letter* (la "Lettera di Impegno"), a mezzo della quale, tra l'altro, hanno assunto nei confronti della Società e delle Finanziatrici - senza vincolo di solidarietà - taluni impegni di patrimonializzazione della Società, fino all'importo massimo complessivo di euro 2.500.000,00, sostanzialmente alle condizioni e ai termini di cui alla Lettera di Impegno (gli "Impegni").

(H) In adempimento alla Lettera di Impegno, nel corso del 2013/2014, precedentemente alla Data di Stipula, i Signori Panini ed ILP III, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, hanno adempiuto ai propri obblighi di contribuzione ivi previsti sino all'importo massimo complessivo di euro 2.500.000,00, di cui gli ultimi euro 800.000,00 versati nel corso del mese di marzo 2014.

(I) L'esposizione complessiva della Società in dipendenza del finanziamento concesso in virtù del Contratto di Finanziamento (il "Finanziamento") è, alla Data di Stipula, pari a complessivi euro 57.916.732,64, di cui euro 56.180.150,06 a titolo di capitale e euro 1.736.582,58 a titolo di interessi corrispettivi maturati e non pagati. In particolare, il Finanziamento risulta attualmente ripartito in tre *tranches* come segue: (i) una linea di credito per cassa a medio/lungo termine non rotativa

TRANSLATED

& Watkins

dell'importo capitale originario non superiore a euro 44.000.000,00, alla Data di Stipula ancora in essere per un importo in linea capitale pari a euro 29.248.546,44 (la "Linea A"); (ii) una linea di credito per cassa a medio/lungo termine non rotativa dell'importo capitale originario non superiore a euro 25.000.000,00, alla Data di Stipula ancora in essere per un importo pari a euro 23.931.603,62 (la "Linea B"); e (iii) una linea di credito per cassa a medio/lungo termine rotativa dell'importo capitale non superiore ad euro 3.000.000,00, utilizzabile in più soluzioni dalla Società (la "Linea CF").

TRANSLATED

(J) Nel corso del secondo semestre del 2013 la Società ha rappresentato alle Finanziatrici che, a causa del protrarsi di una congiuntura non favorevole del mercato di riferimento, i ricavi e i margini di redditività della Società hanno subito nel corso del 2012 una contrazione che ha inciso in misura negativa sulla capacità di rimborso dell'indebitamento finanziario complessivo della Società, per tale motivo la Società ha dichiarato che si sarebbe resa necessaria la rinegoziazione, tra l'altro, del proprio indebitamento finanziario nei confronti delle Finanziatrici.

(K) In considerazione di quanto precede, la Società ha predisposto un piano di riorganizzazione industriale e commerciale per il periodo 2014-2016, sulla base del quale - con l'ausilio del proprio consulente finanziario K Finance S.r.l. - ha elaborato e definito un piano economico-finanziario pluriennale per il periodo 2014-2016 e la correlata manovra finanziaria (congiuntamente, nella versione da ultimo aggiornata con i dati consuntivi risultanti dalla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2013, il "Piano di Ristrutturazione"), una copia del quale si acclude al presente accordo *sub Allegato (K) (Piano di Ristrutturazione)*, finalizzato al conseguimento di un riequilibrio economico finanziario, anche mediante una razionalizzazione della struttura dei costi, oltre che al riassetto organizzativo, produttivo e commerciale della Società.

(L) Il Piano di Ristrutturazione prevede come elementi essenziali dello stesso, tra l'altro:

(i) relativamente alla Linea A: (a) la postposizione della rata in linea capitale di ammontare pari a euro 1.859.000,00 scaduta in data 7 ottobre 2013 e della rata in linea capitale di ammontare pari a euro 2.437.500,00 scaduta in data 7 aprile 2014 (congiuntamente, le "Rate Scadute"), non ancora rimborsate dalla Società alla data odierna, alle date, rispettivamente del 7 aprile 2015 e 7 ottobre 2015, con conseguente allungamento del piano di ammortamento relativo alla Linea A previsto dal Contratto di Finanziamento; (b) la concessione da parte delle Finanziatrici a favore della Società della sospensione del rimborso della rata in linea capitale di ammontare pari a euro 2.437.500,00 in scadenza in data 7 ottobre 2014 (la "Rata Sospesa"), e, per l'effetto, la postposizione della Rata Sospesa alla data del 7 aprile 2016, con conseguente allungamento del piano di ammortamento relativo alla Linea A previsto dal Contratto di Finanziamento (quest'ultimo, come modificato per effetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) e alla presente lettera (b), il "Piano di Rimborso Linea A"); e (c) il pagamento degli interessi corrispettivi maturati e non pagati alla Data di Efficacia a valere sulle Rate (come di seguito definite), secondo modalità e scadenze di seguito previste;

(ii) relativamente alla Linea B: (a) l'imputazione da parte delle Finanziatrici di

Latam

una porzione del credito esistente a valere sulla Linea B di ammontare pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) (l'“Esposizione da Compensare Linea B”) a estinzione, mediante compensazione, del debito relativo all'apporto che risulterà dalle stesse dovuto in dipendenza della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi emessi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, dalla Società al fine di fronteggiare le relative esigenze di patrimonializzazione (“SFP”); e (b) subordinatamente al verificarsi della circostanza per cui, durante il periodo di durata del Piano di Ristrutturazione, il Patrimonio Netto (come di seguito definito) della Società dovesse scendere al di sotto di euro 2.500.000,00 e di ciò sia data opportuna evidenza mediante consegna di una situazione patrimoniale aggiornata e approvata con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, previa attestazione del Collegio Sindacale della stessa (la “Condizione dell'Ulteriore Sottoscrizione”), il diritto potestativo della Società, e il corrispondente obbligo in capo alle Finanziatrici, a che l'ulteriore porzione del credito esistente a valere sulla Linea B necessaria a ricostituire il Patrimonio Netto della Società per un valore pari a euro 3.500.000,00, in ogni caso fino a un ammontare massimo aggregato (tenendo conto di tutte le eventuali conversioni – diverse dalla conversione dell'Esposizione da Compensare Linea B – effettuate nel periodo di durata del Piano) pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) (l'“Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B”), sia imputata – nei limiti di seguito previsti – a estinzione, mediante compensazione, del debito relativo all'apporto che risulterà dalle stesse dovuto in dipendenza della sottoscrizione di ulteriori strumenti finanziari partecipativi emessi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, secondo i termini e le condizioni – *mutatis mutandis* – previsti nel presente Accordo in relazione agli SFP (gli “Ulteriori SFP”);

(iii) relativamente alla Linea CF, (a) consolidamento della Linea CF e rimborso della relativa esposizione in unica rata con scadenza al 7 ottobre 2020 (la “Data di Rimborso Linea CF”) e (b) il pagamento degli interessi corrispettivi maturati e non pagati alla Data di Efficacia a valere sulla Linea CF secondo modalità e scadenze di seguito previste;

(iv) il conferimento da parte della Società, nonché – per quanto di ragione – del Socio, dell'incarico professionale a Tamburi Investment Partners S.p.A. ovvero un altro primario *advisor* di gradimento delle Finanziatrici (l'“Advisor M&A”), per verificare le opportunità di collocare sul mercato le Azioni Società, ovvero gli *assets* della stessa, anche nella forma di azienda e/o rami di azienda, il tutto come meglio indicato nel presente Accordo.

(M) In data 18 novembre 2013 la Società ha incaricato KPMG Advisory S.p.A. al fine di eseguire una *independent business review* relativamente al Piano di Ristrutturazione e alla Società (“IBR”). Copia della relazione conclusiva dell'IBR datata 17 gennaio 2014 è stata consegnata alle Finanziatrici e all'Esperto (come di seguito definito), che ne ha tenuto conto ai fini della redazione della Relazione (come di seguito definita).

- (N) La Società ha consegnato prima d'ora alle Finanziatrici la bozza datata 7 luglio 2014 della *fairness opinion* emessa dal Professor Valter Cantino, relativa alla stima del *fair value* degli SFP (la "Bozza Fairness Opinion").
- (O) Il Piano di Ristrutturazione e la sottoscrizione del presente Accordo al fine di dare esecuzione al Piano di Ristrutturazione medesimo sono stati approvati in data 7 agosto 2014 dal consiglio di amministrazione della Società e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare (come di seguito definita), il Piano di Ristrutturazione è stato sottoposto al parere di un professionista, individuato dalla Società nella persona del Dott. Riccardo Ranalli, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 561 e al Registro dei Revisori Contabili istituito con D.M. 12 aprile 1995 al n° 48536, nominato in data 22 novembre 2013, quale professionista avente i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) e dall'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare ("Esperto").
- (P) In data 4 agosto 2014 l'Esperto ha rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare ("Relazione"), qui allegata in copia sub Allegato (P) (Relazione), attestante: (i) la veridicità dei dati aziendali della Società, sui quali si basano il Piano di Ristrutturazione e la manovra finanziaria sottostante e (ii) subordinatamente alla sottoscrizione del presente Accordo e all'efficacia dello stesso ai termini e condizioni di seguito previsti, la fattibilità del Piano di Ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria della Società e ad assicurare il riequilibrio della relativa situazione finanziaria.
- (Q) Nell'ambito dell'attività di *auditing* sui bilanci di esercizio della Società, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha verificato l'*impairment test* predisposto dalla Società medesima senza effettuare rilievi specifici su tale voce. Inoltre, l'Esperto nella sua Relazione ne ha verificato la tenuta in via prospettica in sede di *sensitivity analysis*, confermando la tenuta del *goodwill* alla Data di Stipula sulla base del Piano di Ristrutturazione a tale data, il tutto come meglio indicato nel Paragrafo 10.2.4 della Relazione.
- (R) La Società ha consegnato prima d'ora all'Agente: (i) copia del certificato di vigenza rilasciato dalla competente CCIAA e risalente alla data del 6 agosto 2014 attestante l'insussistenza di procedure concorsuali in capo alla Società medesima; e (ii) copia del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, unitamente alle relative relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione.
- (S) Le Finanziatrici, facendo pieno affidamento (i) sulla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e dei dati forniti dalla Società, (ii) sul Piano di Ristrutturazione, (iii) sulla Relazione, (iv) sulla Bozza Fairness Opinion e (v) sull'osservanza degli impegni e obblighi previsti nel presente Accordo e nel Contratto di Finanziamento da parte della Società si sono dichiarate disponibili a sottoscrivere il presente Accordo, nei termini e alle condizioni di seguito previsti, per supportare l'attuazione del Piano di Ristrutturazione.

TRANSLATED

TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. **INTERPRETAZIONE**

1.1 **Premesse e allegati**

- (a) Le premesse e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- (b) La Società conferma la veridicità ed essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Accordo, dei fatti, delle circostanze e delle dichiarazioni rese nelle premesse, che non potranno in nessun caso essere considerate clausole d'uso o di stile.

1.2 **Definizioni**

Le definizioni del Contratto di Finanziamento sono adottate nel testo del presente Accordo laddove non sia altrimenti previsto.

Nel presente Accordo:

“**Accordo**” significa il presente accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare.

“**Accordi di Modifica**” ha il significato di cui alla premessa (F).

“**Advisor M&A**” ha il significato di cui alla premessa (L)(iv).

“**Agente**” ha il significato descritto nella comparizione dell'Accordo.

“**Apporto**” ha il significato di cui all'articolo 2.2 del Regolamento SFP.

“**Azioni Panini Brasile**” indica le azione della società Panini Brasile.

“**Bozza Fairness Opinion**” ha il significato di cui alla Premessa (N).

“**Cessione degli Assets**” ha il significato di cui al paragrafo 5.1(h).

“**Cessione delle Azioni**” ha il significato di cui al paragrafo 5.1(h).

“**Cessioni**” ha il significato di cui al paragrafo 5.1(h).

“**Condizione dell'Ulteriore Sottoscrizione**” ha il significato di cui alla premessa (L)(ii).

“**Condizioni Sospensive**” ha il significato di cui all'articolo 7.3 (*Efficacia dell'Accordo*).

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato di cui alla premessa (E) dell'Accordo.

“**Data di Efficacia**” indica la data in cui si sia verificata l'ultima delle Condizioni Sospensive.

attins

"Data di Rimborso Linea CF" ha il significato di cui alla premessa (L)(iii).

"Data di Stipula" indica la data di stipula dell'Accordo.

"Esperto" ha il significato di cui alla premessa (O).

"Esposizione" indica, congiuntamente, l'Esposizione Linea A, l'Esposizione Linea B e l'Esposizione Linea CF.

"Esposizione da Compensare Linea B" ha il significato di cui alla premessa (L)(ii).

"Esposizione Linea A" ha il significato di cui al paragrafo 4.1 (*Linea A*).

"Esposizione Linea B" ha il significato di cui al paragrafo 4.2 (*Linea B*).

"Esposizione Linea CF" ha il significato di cui all'articolo 4.3 (*Linea CF*).

"Esposizione Rate Linea A" indica la porzione dell'Esposizione Linea A relativa alle Rate.

"Esposizione Residua Linea B" indica l'Esposizione Linea B al netto dell'Esposizione da Compensare Linea B ed eventualmente, secondo quanto previsto nel presente Accordo, dell'Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B.

"Fairness Opinion" indica la *fairness opinion* relativa alla stima del *fair value* degli SFP che sarà emessa dal Professor Valter Cantino alla Data di Efficacia in conformità alla Bozza Fairness Opinion.

"Finanziamento" ha il significato di cui alla premessa (I).

"IBR" ha il significato di cui alla premessa (M).

"ILP III" ha il significato di cui alla premessa (G).

"Impegni" ha il significato di cui alla premessa (G).

"Incarico di Advisory M&A" ha il significato di cui al paragrafo 5.1(a).

"Lettera di Impegno" ha il significato di cui alla premessa (G).

"Linea A" ha il significato di cui alla premessa (I).

"Linea B" ha il significato di cui alla premessa (I).

"Linea CF" ha il significato di cui alla premessa (I).

"Legge Fallimentare" indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (come successivamente modificato ed integrato).

"Panini Brasile" indica la società Panini Comércio de Equipamentos Periféricos de Informática Ltda, società di diritto brasiliano, con sede legale in São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 871 - 11ªA, capitale sociale 120.000 real, iscritta presso il

Latham &

registro nazionale delle persone giuridiche (*National Register of Legal Entities*) al numero 11.511.320/0001-22.

“Parti” ha il significato descritto nella comparizione dell’Accordo.

“Patrimonio Netto” ha il significato di cui all’articolo 2424, comma 1, del codice civile, voce “PASSIVO” lettera (A).

“Piano di Rimborso Linea A” ha il significato di cui alla premessa (L)(i).

“Piano di Ristrutturazione” ha il significato di cui alla premessa (K) dell’Accordo.

“Prezzo Consentito” ha il significato di cui all’articolo 5.3(a)(ii).

“Rate Scadute” ha il significato di cui alla premessa (L)(i).

“Rata Sospesa” ha il significato di cui alla premessa (L)(i).

“Rate” indica, congiuntamente, le Rate Scadute e la Rata Sospesa.

“Regolamento SFP” ha il significato assegnato di cui all’articolo 5.2(b).

“Relazione” ha il significato di cui alla premessa (P).

“Residuo Cash Collateral” ha il significato di cui al paragrafo 4.1(d).

“Riserva Apporto SFP” ha il significato di cui all’articolo 2.3 del Regolamento SFP.

“Ripartizione Massima” ha il significato di cui all’articolo 8.2 del Regolamento SFP.

“Signori Panini” ha il significato di cui alla premessa (G).

“SFP” ha il significato di cui alla premessa (L)(ii).

“Società” ha il significato descritto nella comparizione dell’Accordo.

“Socio” ha il significato descritto nella comparizione dell’Accordo.

“Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B” ha il significato di cui alla premessa (L)(ii).

“Ulteriori SFP” ha il significato di cui alla premessa (L)(ii).

1.3 Interpretazione

Le disposizioni di cui all’articolo 1.3 (*Altri Riferimenti*) del Contratto di Finanziamento devono intendersi integralmente richiamate nel testo del presente Accordo, fermo restando che ogni riferimento al “Contratto di Finanziamento” ivi espresso deve intendersi come riferito al Contratto di Finanziamento come modificato dal presente Accordo.

TRADEMARK

REEL: 005367 FRAME: 0497

W
M & Watkins

1.4 **Contratto di Finanziamento modificato**

Al solo fine di consentire una miglior lettura delle previsioni del Contratto di Finanziamento ed escludendo espressamente qualsiasi effetto o intento novativo dello stesso, le Parti concordano di condividere entro la Data di Efficacia una versione del Contratto di Finanziamento al mero scopo di riflettere nel testo del medesimo Contratto di Finanziamento i contenuti dell'Accordo, restando fin d'ora inteso che, in caso di contrasto tra tale versione consolidata del Contratto di Finanziamento e i contenuti dell'Accordo, questi ultimi prevorranno a ogni effetto.

2. **OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente Accordo, le Parti intendono, *inter alia*, disciplinare i termini, le condizioni e le modalità di rimodulazione dell'Esposizione, nonché, in genere, di esecuzione di tutte le obbligazioni a carico della Società e, nei limiti quivi previsti, del Socio, al fine di dare attuazione al Piano di Ristrutturazione.

3. **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E ASSENZA DI SOLIDARIETA'**

3.1 **Piano di Ristrutturazione**

- (a) Per tutta la durata dell'Accordo, in aggiunta a ogni altro obbligo assunto in forza del Contratto di Finanziamento e degli articoli che seguono, la Società, si obbliga:
 - (i) a dare piena attuazione al Piano di Ristrutturazione e ad astenersi dal porre in essere operazioni incompatibili con esso o che possano pregiudicare l'attuazione, al fine di conseguire il proprio riequilibrio economico finanziario; e
 - (ii) a inviare alle Finanziatrici con cadenza semestrale aggiornamenti sullo stato di avanzamento del Piano di Ristrutturazione entro 45 Giorni Lavorativi Bancari dalla data di chiusura del semestre di riferimento, restando inteso che il primo aggiornamento dovrà essere inviato entro il 15 ottobre 2014 con riferimento al semestre gennaio-giugno 2014.
- (b) La Società riconosce espressamente che la Finanziatrici hanno fatto affidamento sul rispetto di tali obblighi al fine di stipulare il presente Accordo e i relativi atti di esecuzione, e che essi sono di importanza essenziale per le Finanziatrici.

3.2 **Assenza di solidarietà**

Ogni impegno assunto dalle Finanziatrici ai sensi del presente Accordo va riferito a ciascuna Finanziatrice per quanto di rispettiva competenza, sicché gli impegni previsti dall'Accordo si intendono assunti dalle Finanziatrici senza vincolo di solidarietà tra di esse e senza che alcuna di esse debba rispondere per il fatto di altra.

4. MODIFICHE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

4.1 Linea A

- (a) Le Finanziatrici attestano che alla Data di Stipula l'esposizione relativa alla Linea A è pari a complessivi euro 30.086.660,29 e, in particolare, a euro 29.248.546,44 a titolo di capitale ed euro 838.113,85 a titolo di interessi e accessori (l'"Esposizione Linea A").
- (b) La Società dichiara di non avere, alla Data di Stipula, alcuna eccezione e/o contestazione dedotta e/o deducibile in merito all'esistenza, validità ed esigibilità dell'Esposizione Linea A, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi contestazione, diritto, aspettativa e/o pretesa, dedotti e/o deducibili, al riguardo.
- (c) Fermo restando quanto previsto agli articoli 5.2 (*Rimborso anticipato facoltativo*), 5.3 (*Cancellazione*), 8.2 (*Rimborso Anticipato obbligatorio*) e 12.5 (*Effetti della decadenza del beneficio del termine, del recesso e della risoluzione*) del Contratto di Finanziamento e dall'articolo 8(a)(ii), la Società si obbliga a rimborsare l'Esposizione Rate Linea A alle scadenze previste dal Piano di Rimborso Linea A contenuto nell'Allegato 4.1(c) (Piano di Ammortamento Linea A).
- (d) Gli interessi corrispettivi maturati e maturandi a valere sulle Rate saranno pagati:
- (i) con riferimento agli interessi a valere sulle Rate Scadute, alla Data di Efficacia, per un importo pari a euro 838.113,85, mediante utilizzo di parte del Cash Collateral secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.7 (*Cash Collateral*);
 - (ii) con riferimento agli interessi a valere sulla Rata Sospesa,
 - (ii.i) al 7 ottobre 2014 mediante utilizzo della parte del Cash Collateral che residuerà a seguito del pagamento di cui al punto (i) che precede e ai paragrafi 4.3(d)(d)(i) e 4.3(d)(ii) che seguono ("Residuo Cash Collateral"), e
 - (ii.ii) per la parte residuale, il cui importo stimato sulla base degli interessi a valere sulla Linea CF da pagare al 7 ottobre 2014 è pari a euro 168.794,35 non pagata mediante il Residuo Cash Collateral ai sensi del punto (ii.i) che precede, secondo un piano di rimborso a rate mensili di importo pari a euro 3.000,00 l'una a partire dal 20 gennaio 2015 e sino al novembre 2015, con rata di saldo finale dell'importo pari a euro 135.794,35 da corrispondersi il 20 dicembre 2015, restando inteso e

Matkins

convenuto che su tale porzione di interessi a valere sulla Linea A non matureranno ulteriori interessi.

- (e) Le Parti convengono che sull'Esposizione Rate Linea A non matureranno interessi di mora e, per l'effetto, le Finanziatrici rinunciano espressamente e irrevocabilmente agli interessi di mora maturati fino alla Data di Efficacia in relazione alle Rate Scadute.
- (f) Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo (senza che ciò comporti comunque effetto novativo per espressa volontà delle Parti), la Linea A continuerà a essere regolata secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto di Finanziamento.

4.2 Linea B

- (a) Le Finanziatrici attestano che alla Data di Stipula l'esposizione relativa alla Linea B è pari a complessivi euro 24.762.546,12 e, in particolare, a euro 23.931.603,62 a titolo di capitale ed euro 830.942,50 a titolo di interessi e accessori (l'"Esposizione Linea B").
- (b) La Società dichiara di non avere, alla Data di Stipula, alcuna eccezione e/o contestazione dedotta e/o deducibile in merito all'esistenza, validità ed esigibilità dell'Esposizione Linea B, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi contestazione, diritto, aspettativa e/o pretesa, dedotti e/o deducibili, al riguardo.
- (c) Le Parti convengono che l'Esposizione da Compensare Linea B è imputata dalle Finanziatrici a estinzione, mediante compensazione, dei rispettivi obblighi di pagamento rivenienti dalla sottoscrizione, *pro quota* in proporzione alla rispettiva Esposizione Linea B, degli SFP.
- (d) Le Parti convengono che, subordinatamente al verificarsi della Condizione dell'Ulteriore Sottoscrizione, l'importo a valere sulla Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B, necessario a ricostituire un Patrimonio Netto della Società di valore pari a euro 3.500.000,00, sarà imputato, anche mediante più operazioni successive sino al termine di durata del Piano di Ristrutturazione ma, in ogni caso, entro il limite complessivo aggregato della Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B, dalle Finanziatrici a estinzione, mediante compensazione, delle rispettive porzioni di debito rivenienti dalla ulteriore sottoscrizione - *pro quota* in proporzione alla rispettiva Esposizione Linea B - degli Ulteriori SFP.

La precedente disposizione non si applica e, pertanto, verrà meno ogni diritto potestativo della Società e ogni correlato obbligo delle Finanziatrici alla conversione di alcuna porzione del credito esistente a valere sulla Linea B in Ulteriori SFP, se l'importo residuo disponibile a valere sulla Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B non sia sufficiente a

TRADEMARK

REEL: 005367 FRAME: 0500

ricostituire un Patrimonio Netto della Società per un valore pari a euro 3.500.000,00, fermo restando il diritto di esclusiva titolarità delle Finanziatrici – esercitabile (con decisione presa all'unanimità delle medesime) sulla base di loro autonome, discrezionali e insindacabili valutazioni – di procedere con la suddetta conversione anche in assenza della predetta condizione, ove tale conversione appaia comunque idonea a consentire il raggiungimento degli scopi di cui al presente Accordo e al Piano di Ristrutturazione.

Senza pregiudizio a quanto precede, la Società dovrà informare prontamente le Finanziatrici del verificarsi della Condizione dell'Ulteriore Sottoscrizione ai sensi dell'articolo 13 (*Comunicazioni*).

- (e) Gli interessi maturati sulla Linea B, scaduti e non pagati alla Data di Stipula, verranno corrisposti dalla Società, unitamente alla rata di interessi con scadenza 7 ottobre 2014, a tale ultima data.
- (f) Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo (senza che ciò comporti comunque effetto novativo per espressa volontà delle Parti), la Linea B continuerà a essere regolata secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto di Finanziamento e, per l'effetto, l'Esposizione Residua Linea B dovrà essere rimborsata dalla Società secondo le scadenze previste nel Contratto di Finanziamento.

4.3 Linea CF

- (a) Le Finanziatrici attestano che alla Data di Stipula l'esposizione relativa alla Linea CF è pari a complessivi euro 3.067.526,23 e, in particolare, a euro 3.000.000,00 a titolo di capitale ed euro 67.526,23 a titolo di interessi e accessori (l'"Esposizione Linea CF").
- (b) La Società dichiara di non avere, alla Data di Stipula, alcuna eccezione e/o contestazione dedotta e/o deducibile in merito all'esistenza, validità ed esigibilità dell'Esposizione Linea CF, con rinuncia irrevocabile a qualsiasi contestazione, diritto, aspettativa e/o pretesa, dedotti e/o deducibili, al riguardo.
- (c) Fermo restando quanto previsto agli articoli 5.2 (*Rimborso anticipato facoltativo*), 5.3 (*Cancellazione*), 8.2 (*Rimborso Anticipato obbligatorio*) e 12.5 (*Effetti della decadenza del beneficio del termine, del recesso e della risoluzione*) del Contratto di Finanziamento e dell'articolo 8(a)(ii), le Parti convengono che l'Esposizione Linea CF è oggetto di consolidamento e sarà rimborsata dalla Società alla Data di Rimborso Linea CF.
- (d) Gli interessi corrispettivi maturati a valere sulla Linea CF, dovuti ed esigibili:

- (i) non ancora corrisposti alla Data di Efficacia, saranno pagati a tale data mediante utilizzo di parte del Cash Collateral secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.7 (*Cash Collateral*);
 - (ii) relativi alla rata con scadenza al 7 ottobre 2014 e il cui importo stimato è pari a euro 7.884,22, saranno pagati a tale data mediante utilizzo di parte del Cash Collateral secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.7 (*Cash Collateral*).
- (e) Fermo quanto previsto al precedente punto (d), gli interessi corrispettivi maturati a valere sulla Linea CF successivamente alla Data di Efficacia saranno pagati dalla Società secondo le stesse scadenze previste dal Piano di Rimborso Linea A.
- (f) Le Parti convengono che sull'Esposizione Linea CF non matureranno interessi di mora e, per l'effetto, le Finanziatrici rinunciano espressamente e irrevocabilmente ai relativi interessi di mora maturati fino alla Data di Efficacia.
- (g) Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo (senza che ciò comporti comunque effetto novativo per espressa volontà delle Parti), la Linea CF continuerà a essere regolata secondo i termini e le condizioni stabiliti nel Contratto di Finanziamento.

4.4 *Cash Sweep*

Le Parti convengono che:

- (i) a decorrere dalla Data di Efficacia e sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014, le previsioni del Contratto di Finanziamento relative alle ipotesi di destinazione a rimborso anticipato obbligatorio dell'*Excess Cash Flow* di cui all'articolo 8.2 del Contratto di Finanziamento non troveranno applicazione e si intenderanno pertanto inefficaci;
- (ii) a decorrere dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, torneranno a trovare applicazione le previsioni relative alla destinazione a rimborso anticipato obbligatorio dell'*Excess Cash Flow* di cui all'articolo 8.2 del Contratto di Finanziamento, secondo i termini meglio indicati al successivo punto (iii);
- (iii) fermo quanto precede, l'articolo 8.2(c)(iv) del Contratto di Finanziamento venga modificato al fine di prevedere che venga destinato a rimborso anticipato obbligatorio pro-quota dell'Importo Capitale Dovuto un importo corrispondente al:
 - A. 60% dell'eventuale differenza positiva tra (x) l'*Excess Cash Flow* e (y) euro 1.000.000,00; ovvero

Lathar

- B. 100% dell'*Excess Cash Flow*, qualora la Cassa Operativa Mensile sia sempre uguale o maggiore, rispettivamente, a euro 5.000.000,00 in relazione all'esercizio sociale 2015 e a euro 6.000.000,00 in relazione a ciascun successivo esercizio sociale (a partire dall'esercizio 2016),

in ciascun caso qualora il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA sia uguale o maggiore, rispettivamente, a:

Anno di Riferimento	Rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA
2015	3,00x
2016 in poi	2,00x

- (iv) ai fini del precedente punto (iii), "Cassa Operativa Mensile" indica con riferimento a ciascun mese, la somma della cassa, dei valori assimilabili e dei conti bancari attivi (al netto dell'utilizzo della linea di credito operativa di Panini North America o di altre linee di credito operative bancarie di volta in volta eventualmente accordate a società del Gruppo, il tutto nei limiti dell'Indebitamento Consentito).

4.5 Impegno

- (a) Le Parti si danno atto che nel corso del 2013/2014 i Signori Panini ed ILP III hanno assolto ai propri obblighi di contribuzione di cui alla Lettera di Impegno, come meglio indicato nella premessa (H) e, per l'effetto, convengono – per quanto occorrer possa – che a decorrere dalla Data di Efficacia i Signori Panini ed ILP III, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, siano liberati dagli Impegni e in generale da qualsiasi impegno e/o obbligo e/o responsabilità ai medesimi imputabile ai sensi della Lettera di Impegno, la quale, pertanto, a tale data perderà automaticamente efficacia per espressa volontà delle Parti.
- (b) Ai fini di quanto previsto alla precedente lettera (a) del presente articolo 4.5 (*Impegno*), le Finanziatrici con la firma del presente Accordo liberano espressamente i Signori Panini ed ILP III dagli Impegni ed in generale da qualsiasi impegno e/o obbligo e/o responsabilità ai medesimi imputabile ai sensi della Lettera di Impegno con effetto dalla Data di Efficacia e si impegnano a rilasciare ai Signori Panini ed a ILP III separata lettera di liberazione.

4.6 Vincoli Finanziari

Le Parti convengono che a decorrere dalla Data di Efficacia, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 8.3(d) ed all'Allegato 8.3(d) del Contratto di Finanziamento, i seguenti Vincoli Finanziari di cui alla Sezione A di detto Allegato troveranno applicazione:

<u>Testing Period</u>	dic-14	giu-15	dic-15	giu-16	dic-16 in poi
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA/EBITDA Covenant Ratio (<=)	8,00x	6,00x	4,30x	3,90x	2,50x
EBITDA/ ONERI FINANZIARI NETTI Covenant Ratio (>=)	3,00x	3,50x	4,90x	5,50x	7,00x
DEBT SERVICE COVER RATIO Covenant Ratio (>=)	Non rilevabile	Non rilevabile	Non rilevabile	Non rilevabile	Non rilevabile

4.7 *Cash Collateral*

Le Parti convengono che a decorrere dalla Data di Efficacia venga meno l'impegno della Società di cui all'articolo 8.3(h) del Contratto di Finanziamento relativo al *Cash Collateral* e, per l'effetto, l'importo giacente sul Conto Vincolato Società pari a euro 1.200.000,00 verrà svincolato dalle Finanziatrici.

Le Parti pattuiscono che tale importo verrà utilizzato per il pagamento degli interessi corrispettivi relativi alla Linea A, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4.1(d), e alla Linea CF, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4.3(d). Ai fini di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferisce mandato alle Finanziatrici affinché utilizzino tale importo secondo quanto previsto nel presente articolo 4.7 (*Cash Collateral*).

5. INCARICO DI *ADVISORY M&A* E SFP

5.1 Incarico di *Advisory M&A*

- (a) La Società e il Socio si impegnano a conferire entro il 30 ottobre 2014 – a pena risoluzione dell'Accordo ai sensi del successivo articolo 11 (*Clausola Risolutiva Espressa*) – incarico professionale di consulenza all'*Advisor*

M&A (l'“*Incarico di Advisory M&A*”) che dovrà recepire i termini di principio contenuti nel documento *sub Allegato 5.1(a) (Incarico all'Advisor M&A)*.

- (b) Resta inteso e convenuto tra le Parti che le Finanziatrici, pur prestando sin da ora il proprio gradimento a Tamburi Investment Partners S.p.A., avranno la facoltà di indicare entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Efficacia una rosa di altri due nominativi (che andranno ad aggiungersi al predetto *advisor*), tra i quali la Società ed il Socio potranno scegliere – a propria discrezione – l'Advisor M&A.
- (c) In considerazione dell'essenzialità delle Cessioni nell'ambito del Piano di Ristrutturazione ai fini del ripianamento di parte dell'Esposizione in esecuzione del presente Accordo, le Parti prendono atto e convengono che sussiste un interesse proprio delle Finanziatrici nel conferimento dell'*Incarico di Advisory M&A* che, pertanto, non potrà essere revocato dalla Società e dal Socio se non in forza di preventivo consenso scritto delle Finanziatrici da comunicarsi alla Società e al Socio mediante comunicazione conforme all'Allegato 5.1(c) (Consenso alla Revoca).
- (d) In caso di revoca dell'*Incarico di Advisory M&A* ai sensi della precedente lettera (c) o di recesso da parte dell'Advisor M&A dal contratto di cui all'*Incarico di Advisory M&A*, la Società ed il Socio dovranno conferire tale incarico – a pena risoluzione dell'Accordo ai sensi del successivo articolo 11 (*Clausola Risolutiva Espressa*) – a un altro primario *advisor* di gradimento delle Finanziatrici entro 60 Giorni Lavorativi Bancari dalla revoca dell'*Incarico di Advisory M&A* al precedente *Advisor M&A* o dal recesso di quest'ultimo dal contratto di cui all'*Incarico di Advisory M&A*.

A tal fine, le Finanziatrici avranno facoltà di indicare – entro 10 giorni dalla revoca ovvero dal recesso – una rosa di 2 nominativi (che andranno ad aggiungersi al nominativo eventualmente individuato dalla Società e/o dal Socio, purchè di gradimento delle Finanziatrici), tra i quali la Società e il Socio potranno scegliere – a propria discrezione – il nuovo *Advisor M&A*.

La Società ed il Socio daranno pronta comunicazione alle Finanziatrici del nuovo *Advisor M&A* incaricato ai sensi di quanto precede.

- (e) Per quanto occorrer possa, le Parti prendono atto e convengono che il conferimento dell'*Incarico di Advisory M&A* non comporterà il conferimento all'*Advisor M&A* di alcun potere di rappresentanza della Società e /o del Socio e/o di alcuno degli altri sottoscrittori del presente Accordo, agendo l'*Advisor M&A* nello svolgimento del proprio incarico quale professionista consulente della Società e del Socio senza diritto e/o potere di concludere contratti e/o assumere obbligazioni in nome e per conto dei medesimi.

- (f) La Società ed il Socio, a seconda del caso, si impegnano a procurare che le Cessioni vengano poste in essere alle migliori condizioni di mercato obiettivamente possibili tenuto conto delle opportunità selezionate dall'*Advisor M&A*.

Resta inteso che la Società e/o il Socio sono sin d'ora impegnati a non rifiutare irragionevolmente offerte di acquisto la cui esecuzione consentirebbe l'attribuzione alle Finanziatrici titolari degli SFP dell'intero importo della Ripartizione Massima.

- (g) La Società ed il Socio si impegnano a non effettuare le Cessioni a parti correlate.
- (h) L'Incarico di *Advisory M&A* avrà ad oggetto il conferimento dell'incarico di:

(i) assistenza nella ricerca di un acquirente de,

(i.i) le Azioni Società (la "Cessione delle Azioni"); ovvero

(i.ii) gli *assets* della Società – anche nella forma di cessione azienda o ramo di azienda ovvero mediante conferimento in una società veicolo – (la "Cessione degli *Assets*" e, congiuntamente, alla Cessione delle Azioni, le "Cessioni");
e

(ii) assistenza nel successivo processo di vendita,

il tutto come meglio dettagliato nell'Allegato 5.1(a) (Incarico all'Advisor M&A).

- (i) Le Parti convengono che – ad eccezione del caso in cui dovessero nel frattempo concretizzarsi delle opportunità di cessione non preventivabili alla data del presente Accordo – l'Incarico di *Advisory M&A* prevedrà che il processo di vendita relativo alle Cessioni sarà avviato solo dopo l'approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2014.

Resta inteso che, sino a tale data, l'Advisor M&A svolgerà ogni tipo di attività dal medesimo ritenuta utile e/o opportuna al fine di, *inter alia*, predisporre la documentazione funzionale al processo di vendita ed alla identificazione dei possibili compratori, privilegiando a tal uopo operatori già attivi nel settore di *business* della Società, con specifico riferimento al mercato americano.

- (j) In relazione all' Incarico di *Advisory M&A*, la Società si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile:

Lattini

- (i) a tenere informate le Finanziatrici in relazione alle azioni che saranno intraprese dall'Advisor M&A in esecuzione dell'Incarico di *Advisory M&A* nonché alle prospettive di vendita che saranno dal medesimo identificate; e
 - (ii) a condividere in buona fede con le Finanziatrici le istruzioni che saranno di volta in volta impartite all'Advisor M&A con l'obiettivo di effettuare le Cessioni alle migliori condizioni di mercato ragionevolmente conseguibili.
- (k) Resta inteso e convenuto tra le Parti che il compenso dell'Advisor M&A (inclusi i costi accessori alle Cessioni) sarà posto interamente a carico del Socio ovvero della Società, a seconda del tipo di Cessione posta in essere, essendo peraltro escluso che tali compensi e costi (se diversi da eventuali *retainer fees* dovute all'Advisor M&A indipendentemente dal, o anticipatamente al, perfezionamento della cessione e/o qualsivoglia altro costo di simile natura e/o a esse connesso) possano essere sostenuti con fondi diversi da quelli derivanti dalla Cessione.

5.2 SFP

- (a) In esecuzione di quanto previsto nel punto (ii) della premessa (L) nonché nell'articolo 4.2, il Socio dovrà procurare che l'assemblea straordinaria della Società deliberi l'emissione entro la Data di Efficacia degli SFP – per l'importo corrispondente all'Esposizione da Compensare Linea B – che verranno contestualmente sottoscritti e liberati dalle Finanziatrici ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo.
- (b) Le Parti convengono altresì che nell'ambito di tale assemblea straordinaria verrà adottato il regolamento degli SFP secondo il testo qui accluso *sub Allegato 5.2(b) (Regolamento SFP)* – come, per quanto occorrer possa, finalizzato in accordo con le Finanziatrici – con conseguente modifica statutaria (il "Regolamento SFP"), tale da prevedere, tra l'altro, l'antegazione dei titolari degli SFP rispetto agli azionisti della Società nelle rispettive ragioni di credito derivanti dalle Cessioni.
- (c) Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2(d) del presente Accordo, subordinatamente al verificarsi, durante il periodo di durata del Piano di Ristrutturazione, della Condizione dell'Ulteriore Sottoscrizione, sorgerà il diritto potestativo della Società a emettere gli Ulteriori SFP, nei limiti dell'importo dell'Ulteriore Esposizione da Compensare Linea B, nell'ammontare determinato a seguito della negoziazione condotta secondo buona fede tra le Parti ai sensi del predetto articolo 4.2(d) e secondo i termini e le condizioni ivi previste, che le Finanziatrici si obbligano sin da ora a sottoscrivere, impegnandosi, per l'effetto, a porre in essere tutto quanto si renderà a tal fine necessario e/o opportuno.

& Watkins

5.3 Proventi delle Cessioni

(a) Cessioni - Prezzo

Le Parti convengono che la Società ovvero il Socio, a seconda del caso, sono sin da ora autorizzati

- (i) a effettuare le Cessioni ad un prezzo il cui incasso, tenuto conto dei costi della Cessione (incluso il costo dell'Advisor M&A), consenta il soddisfacimento dei titolari di SFP in misura non inferiore alla Ripartizione Massima; ovvero
- (ii) a effettuare le Cessioni per un importo inferiore a quello sopra indicato, a seguito di preventiva autorizzazione di titolari di SFP che rappresentino almeno i 2/3 degli SFP in circolazione (di seguito, il prezzo di Cessione che sia stato come sopra autorizzato, al netto dei costi della Cessione - incluso il costo dell'Advisor M&A - sarà definito come "Prezzo Consentito").

(b) Cessione delle Azioni

Nel caso in cui l'operazione di vendita di cui all'Incarico di *Advisory M&A* avvenga mediante la Cessione delle Azioni, il Socio si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile:

- (i) a procurare che l'acquirente delle Azioni Società acquisti contestualmente anche gli SFP di titolarità delle Finanziatrici a tale data esistenti, per un importo pari alla Ripartizione Massima ovvero al Prezzo Consentito, a seconda del caso;
- (ii) ovvero, in via subordinata, qualora l'acquirente non intenda acquistare gli SFP sottoscritti dalle Finanziatrici ed esistenti alla data della vendita, ad acquistare gli SFP a un prezzo non inferiore alla Ripartizione Massima ovvero al Prezzo Consentito, a seconda del caso,

restando inteso e convenuto tra le Parti sin da ora che in tale ipotesi, l'acquisto degli SFP da parte del Socio potrà avvenire, nel contesto della Cessione della Azioni, con (i) trasferimento dei medesimi in capo alla Società antecedentemente all'acquisto delle Azioni Società da parte dell'acquirente, e (ii) pagamento mediante attribuzione all'acquirente, contestualmente al trasferimento di cui sopra, di apposita delegazione di pagamento in favore delle Finanziatrici.

(c) Cessione degli Assets

- (i) Le Parti convengono che nel caso in cui l'operazione di vendita di cui all'Incarico di *Advisory M&A* avvenga mediante la Cessione degli Assets, la Società verrà tempestivamente messa in

Latham &

liquidazione volontaria ed i proventi netti che saranno incassati dalla Società medesima verranno utilizzati secondo il seguente ordine di priorità:

- (i.i) per il pagamento dei debiti di natura finanziaria della Società, divenuti scaduti ed esigibili per effetto della Cessione degli Assets (e non oggetto di acollo liberatorio nell'ambito della Cessione degli Assets), ferme restando le legittime cause di prelazione;
 - (i.ii) per l'attribuzione alle Finanziatrici titolari degli SFP a tale data esistenti, di un importo pari alla Ripartizione Massima; e, in subordine,
 - (i.iii) per il rimborso al Socio dei finanziamenti dal medesimo effettuati e del capitale dal medesimo versato.
- (ii) Resta inteso e convenuto tra le Parti che la Cessione di Assets includerà anche le Azioni Panini North America e/o la totalità degli assets della Panini North America e/o la Azioni Panini Brasile e/o la totalità degli assets di Panini Brasile.
- (d) *Miscellanea*
- (i) Resta in ogni caso inteso e convenuto tra le Parti che, qualora le Finanziatrici titolari degli SFP abbiano incassato un ammontare corrispondente:
 - (i.i) alla Ripartizione Massima;
 - (i.ii) all'intero residuo attivo di liquidazione, ove la Cessione degli Assets avvenga al Prezzo Consentito, ovvero
 - (i.iii) all'intero prezzo della Cessione delle Azioni, ove la Cessione delle Azioni avvenga al Prezzo Consentito,

nulla sarà ad esse dovuto con riferimento agli SFP e gli SFP medesimi si estingueranno secondo quanto previsto nel Regolamento SFP.

- (ii) Le Parti convengono che in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale della Società, ove, dopo l'integrale utilizzo di ogni altra riserva disponibile, si verifichi l'annullamento totale degli SFP, i titolari degli SFP conserveranno il diritto, e permarrà il

correlativo obbligo in capo alla Società, di ricevere in caso di Cessione di Azioni ovvero di Cessione di Assets quanto indicato rispettivamente alle lettere (a) e (c) del presente articolo 5.3 ai termini ivi previsti e fermo quanto indicato al precedente paragrafo (i) della presente lettera (d).

- (iii) Nel caso in cui entro l'arco temporale del Piano di Ristrutturazione per qualsiasi motivo non si addivenisse ad alcuna Cessione, le Parti si incontreranno per negoziare in buona fede: (A) l'eventuale conferimento di un ulteriore incarico a un diverso Advisor M&A; (B) la rimodulazione del rimborso dell'Esposizione a tale data esistente, tenuto altresì conto delle considerazioni espresse dall'Esperto al Paragrafo 14.2 della Relazione in merito alle stime prognostiche basate sulle prospettive di generazione flussi della Società di cui al Piano di Ristrutturazione.

6. RICOGNIZIONE DOCUMENTI DI GARANZIA

6.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6.3 con riferimento alla Lettera di Impegno, la Società ed il Socio, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, riconoscono e confermano espressamente, senza alcun intento o effetto novativo e senza soluzione di continuità ed anche in relazione agli Accordi di Modifica:

- (a) l'esistenza delle garanzie perfezionate in forza dei Documenti di Garanzia - ivi inclusa la Cessione dei Crediti in Garanzia, per quanto ancora efficace ai sensi del relativo contratto originario - e che le stesse continueranno ad essere valide ed efficaci nella loro interezza a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come definite in ciascun Documento di Garanzia);
- (b) tutte le pattuizioni (ivi incluse dichiarazioni e garanzie nonché impegni) assunte in forza dei Documenti di Garanzia;
- (c) che ogni riferimento contenuto nei Documenti di Garanzia al Finanziamento ovvero al Contratto di Finanziamento si intenderà riferito agli stessi come modificati ai sensi del presente Accordo (e, per quanto occorrer possa, degli Accordi di Modifica) e, pertanto, per chiarezza, devono intendersi automaticamente modificati di conseguenza l'Allegato A del Pegno su Marchi e del Pegno Conto Vincolato Società;
- (d) che ciascun Documento di Garanzia (così come confermato e riconosciuto ai sensi del presente articolo) garantisce in primo e pari grado tutte le Obbligazioni Garantite previste dal rispettivo Documento di Garanzia.

6.2 In ogni caso, le Parti escludono espressamente ogni intento e/o effetto novativo con riferimento ai Documenti di Garanzia.

TRANSLATED

Latham

TRANSLATED

6.3 Ai fini di cui sopra e senza pregiudizio per quanto previsto nel presente articolo 6, le Parti concordano che:

- (a) con riferimento al Pegno su Marchi, la Società si impegna a depositare o far depositare, entro il 15 Giorni Lavorativi Bancari dalla Data di Efficacia, apposita istanza di annotazione della ricognizione del Pegno su Marchi, in conformità al Codice della Proprietà Industriale, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, nonché a consegnare, entro i successivi 10 Giorni Lavorativi Bancari, la ricevuta di tale deposito all'Agente. A tal fine, la Società sottoscriverà entro la Data di Efficacia la dichiarazione di cui all'Allegato 6.3(a) (Dichiarazione Pegno su Marchi);
- (b) con riferimento al Pegno Conto Vincolato Società, la Società dovrà consegnare all'Agente entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla Data di Efficacia la dichiarazione conforme all'Allegato B del Pegno Conto Vincolato Società munita di data certa;
- (c) con riferimento al Pegno Azioni Società, un amministratore della Società sottoscriva alla Data di Efficacia l'annotazione della ricognizione del pegno di cui al precedente paragrafo 6.1 sui certificati azionari e sul libro soci della medesima in conformità a quanto previsto dall'Allegato 6.3(c) (Modello Annotazioni Pegno Azioni Società) e consegnì all'Agente, entro 10 Giorni Lavorativi Bancari dalla Data di Efficacia, estratto autentico notarile di detto libro soci.

6.4 Le Parti convengono inoltre che ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4.5 i Signori Panini ed ILP III debbano considerarsi liberati dagli Impegni di cui alla Lettera di Impegno secondo quanto ivi previsto e, a tal fine, le Finanziatrici si impegnano con la firma del presente Accordo a porre in essere tutte le formalità all'uopo necessarie e/o opportune.

Per effetto di quanto precede ogni riferimento contenuto nei Documenti Finanziari ai Documenti di Garanzia dovrà intendersi non può inclusivo della Lettera di Impegno.

6.5 La Società si impegna altresì a provvedere e/o a far provvedere tempestivamente, su richiesta dell'Agente, a tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari o ragionevolmente opportuni al fine di validamente rinnovare e/o confermare e/o rendere opponibile ai terzi la ricognizione quivi prevista.

7. EFFICACIA DELL'ACCORDO

7.1 Moratoria con efficacia immediata

- (a) A far tempo dalla Data di Stipula e fino alla Data di Efficacia, le Finanziatrici si impegnano nei confronti della Società (i) a non esigere il pagamento dei rispettivi crediti di cui all'Esposizione, (ii) a non azionare alcuno dei diritti a esse spettanti in relazione al pagamento di detti crediti (ivi incluse azioni cautelari e/o esecutive) e (iii) a non dichiarare,

richiedere e/o far dichiarare nei confronti della Società la risoluzione e/o il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rispettivi crediti di cui all'Esposizione e/o al Contratto di Finanziamento e/o agli altri Documenti Finanziari, come modificati dal presente Accordo.

- (b) In particolare, senza pregiudizio di quanto previsto alla precedente lettera (a), le Finanziatrici si impegnano, per tutta la durata di vigenza del presente Accordo, a non esercitare alcun diritto, facoltà o azione ad esse spettante ai sensi del Contratto di Finanziamento con riferimento a qualsiasi inadempimento, al mancato rispetto dei parametri finanziari, a casi di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del termine, verificatisi entro la Data di Stipula ancorché eventualmente continuati sino alla Data di Efficacia, in relazione all'Esposizione.

7.2 Altre clausole con efficacia immediata

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7.1 (*Moratoria con efficacia immediata*) e dal successivo articolo 7.3 (*Efficacia dell'Accordo*), le disposizioni di cui agli articoli 7.1 (*Moratoria con efficacia immediata*), 7.2 (*Altre clausole con efficacia immediata*), 7.3 (*Efficacia dell'Accordo*), 8 (*Assenza di novazione, conflitto e Documenti Finanziari*), 12 (*Costi, spese, imposte e tasse*), 13 (*Comunicazioni*), 14 (*Modifiche e invalidità parziale*), 15 (*Trasparenza*) e 16 (*Diritto applicabile e Giurisdizione*) sono pienamente efficaci tra le Parti dalla Data di Stipula.

7.3 Efficacia dell'Accordo

- (a) Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 7.1 (*Moratoria con efficacia immediata*) e 7.2 (*Altre clausole con efficacia immediata*), l'efficacia del presente Accordo e, pertanto, tra gli altri, l'efficacia delle modifiche al Contratto di Finanziamento previste dal presente Accordo, è sospensivamente condizionata all'intervenuta consegna all'Agente dei seguenti documenti, in forma e sostanza soddisfacenti per le Finanziatrici, nonché alle seguenti circostanze ("*Condizioni Sospensive*"):

- (i) *legal opinion* da parte dei consulenti legali della Società che attesti la capacità e la sussistenza dei poteri da parte della Società a validamente stipulare il presente Accordo e gli altri Documenti Finanziari di cui la stessa è parte;
- (ii) *legal opinion* da parte dei consulenti legali del Socio che attesti la capacità e la sussistenza dei poteri del medesimo a validamente stipulare il presente Accordo;
- (iii) originale della Fairness Opinion;
- (iv) copia del bonifico relativo all'integrale pagamento degli onorari dei consulenti legali delle Finanziatrici determinati con separato accordo;

- (v) copia (certificata conforme all'originale da un amministratore della Società) del Piano di Ristrutturazione;
- (vi) copia autentica notarile della Relazione;
- (vii) copia del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, unitamente alle relative relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (viii) estratto, certificato conforme all'originale da un amministratore, del verbale, debitamente trascritto nei libri sociali, delle delibere dei competenti organi della Società e del Socio (salvo in caso di amministratore unico), nel quale si attesta (i) l'approvazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo nonché (ii) l'avvenuto conferimento dei poteri per sottoscrivere il suddetto documento e i documenti accessori in nome e per conto della Società e del Socio;
- (ix) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società attestante che alla Data di Stipula e alla Data di Efficacia:
 - (A) non sia in essere alcun Caso di Inadempimento diverso dai Casi di Inadempimento che siano curati mediante sottoscrizione del presente Accordo;
 - (B) ciascuna delle dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie della Società*) e all'Allegato 7 (*Dichiarazioni e Garanzie del Gruppo*) del Contratto di Finanziamento (diverse dalle dichiarazioni e garanzie la cui mancata veridicità e completezza siano curate mediante sottoscrizione del presente Accordo) risulti veritiera, accurata, corretta, completa e non fuorviante in ogni aspetto sostanziale e rifletta la situazione di fatto e di diritto esistente a ciascuna di tali date;
 - (C) l'Accordo, le operazioni dallo stesso contemplate e ogni altro atto ad essi collegato sono conformi all'oggetto sociale della Società;
 - (D) la Società non è stata sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, né è in liquidazione, né sono state intraprese né sono state minacciate azioni per farla assoggettare ad una qualsiasi procedura concorsuale ovvero a liquidazione, non è stata avviata alcuna procedura pre-concorsuale, fatta eccezione per la presente operazione di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare in relazione alla quale sono stati predisposti il Piano di Ristrutturazione e la Relazione, né si trova in una situazione di insolvenza;

Watkins

- (E) tutte le informazioni e i dati forniti dalla Società ai sensi del presente Accordo e in esso contenuti (ivi inclusi quelli contenuti negli Allegati) sono veritiere, complete ed accurate in ogni loro aspetto sostanziale e non vi è stata, nel portare tali informazioni a conoscenza delle Finanziatrici, alcuna omissione che possa rendere una o più di tali informazioni falsa ovvero fuorviante ovvero inaccurata in un aspetto sostanziale;
- (x) l'assenza alla Data di Stipula e alla Data di Efficacia di alcun Caso di Inadempimento diverso dai Casi di Inadempimento che siano specificatamente curati mediante sottoscrizione del presente Accordo;
- (xi) il fatto che, alla Data di Stipula e alla Data di Efficacia, ciascuna delle dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie della Società*) del Contratto di Finanziamento (diverse dalle dichiarazioni e garanzie la cui mancata veridicità e completezza siano specificatamente curate mediante sottoscrizione del presente Accordo) sia veritiera, accurata, corretta, completa e non fuorviante in ogni aspetto sostanziale e rifletta la situazione di fatto e di diritto esistente a ciascuna di tali date.
- (b) Le Parti si danno espressamente atto che le Condizioni Sospensive sono poste nell'esclusivo interesse delle Finanziatrici, le quali, pertanto, potranno a loro insindacabile giudizio rinunciarvi in tutto o in parte.
- (c) Laddove le Condizioni Sospensive non siano soddisfatte entro il 30 settembre 2014, il presente Accordo dovrà intendersi automaticamente e definitivamente improduttivo di effetti.
- (d) Resta inteso che, in caso di mancato avveramento de (ovvero di mancata rinuncia a) le Condizioni Sospensive entro il termine sopra previsto, le Finanziatrici avranno facoltà di esperire tutti i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento a tutela dei propri diritti nei tempi che le stesse riterranno opportuni, senza che la mera stipulazione del presente Accordo possa essere interpretata come una rinuncia o una tolleranza da parte delle Finanziatrici a far valere uno dei rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento.
- (e) L'Agente informerà prontamente, e comunque entro 2 giorni dall'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive, per iscritto la Società dell'intervenuto soddisfacimento delle (o, se del caso, della rinuncia a tutte o parte delle) Condizioni Sospensive e pertanto confermerà la Data di Efficacia.

8. **ASSENZA DI NOVAZIONE, CONFLITTO E DOCUMENTI FINANZIARI**

- (a) Le Parti si danno atto e convengono quanto segue:

TRANSLATED

TRANSLATED

(i) nessuna delle previsioni del presente Accordo costituisce, né può essere interpretata come, novazione del Contratto di Finanziamento e/o di alcun altro Documento Finanziario ivi previsto, i quali, pertanto, continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci tra le Parti, così come modificati ai sensi degli Accordi di Modifica e del presente Accordo. In ogni caso, le Parti escludono espressamente ogni intento e/o effetto novativo con riferimento al Contratto di Finanziamento e/o agli altri Documenti Finanziari;

(ii) le disposizioni del Contratto di Finanziamento non espressamente modificate e/o integrate dal presente Accordo, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie della Società*), all'articolo 8 (*Obblighi vari della Società*) e all'articolo 12 (*Decadenza dal Beneficio del Termine, Recesso, Clausola Risolutiva Espressa e Condizioni Risolutive*) del Contratto di Finanziamento, manterranno la loro piena e integrale efficacia e validità tra le Finanziatrici e la Società, fermo restando che le predette disposizioni dovranno essere interpretate in conformità alle previsioni del presente Accordo e, pertanto, in caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto di Finanziamento e/o di alcun altro Documento Finanziario ivi previsto e le disposizioni del presente Accordo, quest'ultime prevarranno a ogni effetto.

(b) Le Parti danno inoltre atto e convengono che il presente Accordo è incluso nella definizione di "Documenti Finanziari" di cui al Contratto di Finanziamento e, pertanto, ogni riferimento nel Contratto di Finanziamento ai "Documenti Finanziari" è da ritenersi comprensivo dell'Accordo medesimo.

9. DICHIARAZIONI E GARANZIE

9.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8(a)(ii), la Società conferma e, per quanto occorrer possa, rinnova alla Data di Stipula, alle Finanziatrici le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 7 (*Dichiarazione e Garanzie del Gruppo*) del Contratto di Finanziamento, dichiarando altresì che è adempiente con riferimento agli obblighi di cui all'Allegato 8 (*Obblighi relativi al Gruppo*) del Contratto di Finanziamento e che non sono in essere Casi di Inadempimento, fatto salvo quanto curato con la sottoscrizione del presente Accordo.

9.2 La Società inoltre dichiara e garantisce alle Finanziatrici quanto segue:

(a) Capacità:

Ciascuna società del Gruppo, alla Data di Stipula ed alla Data di Efficacia, è debitamente costituita e validamente esistente in conformità alle disposizioni di legge applicabili e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e la stessa si svolge nei limiti stabiliti dal proprio statuto vigente.

(b) Poteri:

La Società può stipulare, concludere validamente, perfezionare, assumere le obbligazioni derivanti da o dare esecuzione al presente Accordo e ai Documenti Finanziari, e tutte le delibere, autorizzazioni e adempimenti necessari a stipulare, concludere validamente, perfezionare, assumere le obbligazioni derivanti da e dare esecuzione al presente Accordo e ai Documenti Finanziari di cui è o sarà parte, e alle operazioni previste dagli stessi, sono stati regolarmente adottati e sono valide ed efficaci.

(c) Validità ed efficacia:

Il presente Accordo e i Documenti Finanziari e le obbligazioni assunte ai sensi degli stessi sono pienamente vincolanti, validi ed efficaci, e le Garanzie, come confermate, al compimento delle formalità previste per il loro perfezionamento, creano e confermano validamente i vincoli dalle stesse contemplati e sono vincolanti, validi ed efficaci.

(d) Assenza di violazioni contrattuali:

La stipulazione ed esecuzione del presente Accordo e dei Documenti Finanziari e le operazioni dagli stessi contemplate non violano: (a) alcuna disposizione di legge o regolamento o altro provvedimento di qualsivoglia altra natura ad essa applicabile; (b) alcuna previsione statutaria; (c) alcun accordo con terzi.

(e) Insolvenza e liquidazione:

Fatto salvo per quanto previsto nella Premessa (D) avuto riguardo alla Società, ciascuna società del Gruppo non è insolvente né si trova in stato di crisi. Inoltre, la Società non versa in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e comunque non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né la sottoposizione ad una siffatta procedura è stata minacciata per iscritto, né ha intenzione di cedere i propri beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile. Non è stata adottata alcuna delibera per lo scioglimento e/o la liquidazione ovvero per la dichiarazione di fallimento o ammissione a una procedura concorsuale o procedura assimilabile di alcuna società del Gruppo, né è stato nominato un curatore, amministratore o figura simile in relazione a ciascuna di esse e/o ai rispettivi beni.

(f) Procedure esecutive:

alla Data di Stipula ed alla Data di Efficacia, nessun protesto e/o procedura esecutiva sono in essere o sono state intraprese nei confronti di alcuna società del Gruppo.

(g) Piano di Ristrutturazione

Il Piano di Ristrutturazione contiene dati veri, corretti, completi, accurati e, alla data di redazione, coerenti con la situazione economica, patrimoniale e

finanziaria del Gruppo, nonché previsioni e proiezioni alla data di redazione ragionevolmente raggiungibili.

(h) Garanzie Reali

Non esiste alcuna Garanzia Reale su alcuno dei beni della Società ad esclusione di quelle di cui alla definizione di Garanzie Consentite. La stipula del presente Accordo e l'esercizio dei diritti nascenti dallo stesso non comporterà la costituzione o l'imposizione di qualsivoglia Garanzia Reale né comporterà alcun obbligo per la Società a costituire alcuna Garanzia Reale in favore di altri soggetti con riguardo ai propri beni presenti e futuri ad esclusione di quelle di cui alla definizione di Garanzie Consentite.

(i) Libri sociali e scritture contabili

Tutti i libri sociali e le scritture contabili della Società sono completi, corretti ed accurati in ogni aspetto rilevante e tutte le delibere e azioni ivi riportate sono state condotte ed assunte nell'osservanza sostanziale di tutte le leggi applicabili, dei Principi Contabili e del proprio atto costitutivo e statuto.

(j) Imposte e tasse

La Società ha presentato o fatto in modo che venissero presentate, nei termini e secondo le condizioni di legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, relazioni e contributi previdenziali la cui presentazione è richiesta dalla legge. Tali dichiarazioni e relazioni riportano accuratamente tutte le passività per imposte della Società per i relativi periodi di riferimento.

(k) Indebitamento

La Società non ha indebitamento finanziario diverso dal credito derivante dai Documenti Finanziari e dall'Indebitamento Consentito. Inoltre, l'indebitamento di altra natura (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello derivante da rapporti con fornitori e dipendenti, nonché da oneri fiscali e contributivi) non eccede, al 30 giugno 2014, l'importo aggregato pari a euro 7.000.000,00 (sette milioni/00).

(l) Proprietà Intellettuale e Industriale

La Società ha la piena ed esclusiva titolarità o legittima disponibilità di tutta la Proprietà Intellettuale e Industriale necessaria per lo svolgimento della propria attività così come attualmente svolta. La Proprietà Intellettuale e Industriale necessaria per lo svolgimento della propria attività così come attualmente svolta dalla Società è valida ed efficace e non viola diritti di alcun terzo, né in Italia né all'estero, ed è libera da qualunque Garanzia Reale, onere o diritto di terzi fatta eccezione per le Garanzie relative al Contratto di Finanziamento.

9.3 Ai fini del precedente paragrafo 9.2:

"**Garanzie Reali**" indica qualsiasi diritto reale di garanzia, privilegio convenzionale, cessione di beni o crediti in garanzia e qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l'effetto di costituire un bene in garanzia nell'interesse del costituente o di terzi;

"**Proprietà Intellettuale e Industriale**" indica i diritti di proprietà o di uso su marchi (registrati e non registrati), segni distintivi, ditte, ragioni o denominazioni sociali, nomi di dominio Internet, opere, programmi per elaboratore, disegni, slogans, brevetti (inclusa ogni domanda di brevetto), diritti d'autore e diritti connessi, diritti su banche dati, segreti industriali e commerciali, informazioni confidenziali, informazioni industriali, commerciali e tecniche, know-how, formule, algoritmi, modelli, disegni ornamentali, metodologie ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, sia registrato che non registrato.

9.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente paragrafo 9.2 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (i) alla Data di Stipula, (ii) alla Data di Efficacia, (iii) e nel primo giorno di ciascun Período di Interessi, avuto riguardo ai fatti e alle circostanze esistenti a ciascuna di tali date.

10. OBBLIGHI VARI DELLA SOCIETÀ

10.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8(a)(ii), la Società conferma e, per quanto occorrer possa, rinnova gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 8 (*Obblighi vari della Società*) e dell'Allegato 8 (*Obblighi relativi al Gruppo*) del Contratto di Finanziamento, come modificati dal presente Accordo.

10.2 La Società inoltre si impegna a rispettare i seguenti obblighi, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 3(a)(i) e (ii):

- (a) con riferimento al Piano di Ristrutturazione, attivare e implementare un servizio aziendale interno avente funzione di monitoraggio circa l'attuazione del Piano di Ristrutturazione, indicando prontamente, all'uopo, all'Agente il relativo referente, che sarà tenuto a fornire ogni informazioni che, a tale proposito, le Finanziatrici, per il tramite dell'Agente, possano ragionevolmente, di volta in volta, richiedere nel corso della durata del presente Accordo e del Contratto di Finanziamento;
- (b) nell'ipotesi in cui si verifichi un caso di Cambio di Proprietà, a rimborsare entro il 7° Giorno Lavorativo Bancario successivo il 100% dell'Esposizione esistente a tale data;
- (c) a non costituire o consentire l'esistenza di alcuna garanzia reale, vincolo, onere o gravame su alcuna immobilizzazione o su altri beni, ivi inclusi crediti, disponibilità liquide e titoli;
- (d) fatta eccezione per l'Indebitamento Consentito, non contrarre od assumere, direttamente o indirettamente, alcuna obbligazione di pagamento, a fronte di operazioni di finanziamento di qualsivoglia natura;
- (e) a fare in modo che, in ogni momento, il ruolo di *Chief Financial Officer* della Società venga ricoperto da un professionista avente un livello di

standing, professionalità ed esperienza comprovato e almeno pari a quello del soggetto incaricato di tale funzione alla Data di Stipula;

- (f) a consegnare prontamente alle Finanziatrici copia dei verbali di tutte le adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo della Società, omettendo eventuali informazioni di natura confidenziale e/o sensibili che non siano di interesse per le Finanziatrici ai fini del presente Accordo di Risanamento e/o del Contratto di Finanziamento;
- (g) a consegnare alle Finanziatrici, entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014, una *fairness opinion* relativa alla stima del *fair value* degli SFP e, per quanto occorrer possa, degli Ulteriori SFP, redatta dal Professor Valter Cantino ovvero da un esperto indipendente nominato dalla Società e di ragionevole gradimento delle Finanziatrici.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 11.1 Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge e del Contratto di Finanziamento e fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi 5.1(a) e 5.1(d), le Finanziatrici avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora la Società non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dovuta alle Finanziatrici ai sensi del presente Accordo e/o del Contratto di Finanziamento nei termini, nella valuta e nel modo quivi e/o nel Contratto di Finanziamento specificato, salvo che detto pagamento non venga effettuato entro 15 Giorni Lavorativi Bancari dalla data prevista.
- 11.2 Entro 30 Giorni Lavorativi Bancari dal verificarsi di un evento rilevante a norma di quanto previsto dal precedente Paragrafo 11.1, le Finanziatrici potranno dichiarare alla Società la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente paragrafo, inviando apposita comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto al momento del ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. In tal caso, la Società dovrà immediatamente rimborsare alle Finanziatrici la porzione non ancora rimborsata dell'Esposizione, unitamente agli interessi maturati fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, i costi, i danni e le commissioni e qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Accordo e/o del Contratto di Finanziamento.

12. COSTI, SPESE, IMPOSTE E TASSE

- (a) Le Parti prendono atto e concordano espressamente che saranno a esclusivo carico della Società tutti i costi, le spese, le imposte e le tasse, nonché gli oneri di qualsivoglia genere o natura, comunque connessi al perfezionamento del presente Accordo e di ogni altro atto contemplato dal presente Accordo, e/o a esso collegato, ivi inclusi, tra l'altro, tutti gli oneri e le spese legali e notarili (compresi i costi vivi) sostenuti dalle Finanziatrici nei limiti convenuti separatamente tra le Parti.
- (b) La Società dovrà tenere manlevate e indenni le Finanziatrici rispetto a quanto le medesime fossero chiamate a pagare (anche a titolo di sanzione)

in relazione al presente Accordo ovvero, comunque, ad ogni responsabilità, costo, richiesta, spesa e sanzione relativa ad ogni omissione o ritardo nel pagamento di qualsiasi dei suddetti imposte, tasse e/o altri oneri, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave delle stesse.

13. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà essere effettuata secondo le modalità e nelle forme di cui al Contratto di Finanziamento, fermo restando che:

- (a) all'articolo 16 (*Comunicazioni*) del Contratto di Finanziamento l'indirizzo dell'"Agente" (come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento) è da intendersi sostituito col seguente indirizzo:

*"Loan Agency Services S.r.l.
Via Groenlandia, 31
00144 Roma
Att.ne Dott.ri Silvio Fierro e Gaetano La Puglia
Tel: +39 06 99705333
Fax: +39 06 99705401
E-mail: silvio.fierro@loan-agency.eu /gaetano.lapuglia@loan-agency.eu"*

- (b) le comunicazioni al Socio saranno inviate al seguente indirizzo:

*"Penelope Holding B.V.
Jan van Goyenkade 8
1075 HP Amsterdam
The Netherlands
Att.ne Dott. Adrien Coulombel
Tel: +31(0) 20 6731 090
Fax: +31(0) 20 6730 342
E-mail: adc@engelwood.lu"*

14. MODIFICHE E INVALIDITA' PARZIALE

- (a) L'illegittimità, l'invalidità o l'inefficacia di taluna delle disposizioni contenute nel presente Accordo non renderà illegittime, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni dello stesso. Al fine di una sua sostituzione, le Parti si impegnano a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un Accordo in relazione ai termini di una nuova disposizione che abbia un contenuto sostanzialmente equivalente, dal punto di vista commerciale, alla disposizione invalida, illegittima o inefficace.
- (b) Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti stesse.

TRADEMARK

REEL: 005367 FRAME: 0520

15. **TRASPARENZA**

Ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza emesse ai sensi dell'articolo 9.1 della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, nonché del provvedimento di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emesso in data 20 giugno 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno 2012 come successivamente modificato ed integrato ("Regole di Trasparenza"), le parti riconoscono che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa individuale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione della Sezione II delle Regole di Trasparenza.

16. **DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

- (a) Il presente Accordo è retto da e deve essere interpretato secondo la legge italiana.
- (b) Il Foro di Milano è esclusivamente competente per la risoluzione delle cause che potrebbero nascere da o in relazione al presente Accordo e, conseguentemente, ogni controversia, azione o procedimento nascenti da o in relazione al presente Accordo saranno portati davanti a tale foro, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari di urgenza ed esecutivi.

17. **ELENCO ALLEGATI**

All'Accordo sono acclusi i seguenti allegati (gli "Allegati"):

Allegato (C)	Gruppo Panini
Allegato (F)	Contratto di Finanziamento
Allegato (K)	Piano di Ristrutturazione
Allegato (P)	Relazione
Allegato 4.1(c)	Piano di Ammortamento Linea A
Allegato 5.1(a)	Incarico di <i>Advisory M&A</i>
Allegato 5.1(c)	Consenso alla Revoca
Allegato 5.2(b)	Regolamento SFP
Allegato 6.3(a)	Dichiarazione Pegno su Marchi
Allegato 6.3(c)	Modello Annotazioni Pegno Azioni Società

18. SOTTOSCRIZIONE DEL SOCIO

Resta inteso e convenuto tra le Parti che il Socio sottoscrive il presente Accordo al solo fine di assumere gli impegni e le obbligazioni al medesimo riferibili di cui ai Paragrafi 5.1 (*Incarico di Advisory M&A*), 5.2 (*SFP*), 5.3 (*Proventi delle Cessioni*), ed all'articolo 6 (*Ricognizione dei Documenti di Garanzia*) del presente Accordo.

19. AGENTE

- (a) Mediante sottoscrizione del presente Accordo le Finanziatrici nominano - e la Società e il Socio prendono atto della, e accettano la, nomina di - Loan Agency Services S.r.l. quale nuovo Agente delle Finanziatrici ai sensi e per gli effetti del Contratto di Finanziamento e di ogni altro Documento Finanziario in sostituzione di UBI.
- (b) A far tempo dalla sottoscrizione del presente Accordo ogni riferimento all'Agente contenuto in ciascun Documento Finanziario (ivi incluso, in particolare, quanto previsto all'Allegato 11 del Contratto di Finanziamento) deve intendersi rivolto a Loan Agency Services S.r.l. e ogni relativa disposizione dovrà conseguentemente interpretarsi in attuazione di quanto sopra, fermo restando che, in parziale deroga a quanto previsto all'Allegato 11 del Contratto di Finanziamento o in alcuna altra correlata disposizione contenuta nei Documenti Finanziari, ogni pagamento a qualsiasi titolo dovuto a favore delle Finanziatrici in dipendenza dei Documenti Finanziari dovrà essere effettuato direttamente a favore delle stesse, non essendo conferito dalle Finanziatrici a Loan Agency Services S.r.l. alcun mandato all'incasso e successivo riparto di somme rimborsate e/o pagate in dipendenza dei Documenti Finanziari.
- (c) La Società dovrà corrispondere all'Agente, a titolo di compenso, per le attività dallo stesso svolte un ammontare annuale determinato con separato accordo tra la Società e l'Agente.
- (d) L'Agente potrà in qualsiasi momento rinunciare al mandato conferitogli ai sensi del presente Accordo, senza dover indicare un motivo specifico per tale rinuncia e dandone preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario a ciascuna delle Finanziatrici e alla Società, restando inteso che tale rinuncia sarà efficace alla scadenza di tale termine subordinatamente (i) alla nomina di un nuovo Agente, (ii) all'accettazione della nomina da parte dell'Agente subentrante, e (iii) al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione della sostituzione dell'Agente, con l'indicazione della data di efficacia della relativa nomina. Ad ogni modo la rinuncia dell'Agente sarà efficace decorsi 90 (novanta) giorni di calendario dalla comunicazione di rinuncia pur in assenza della nomina di un nuovo Agente.
- (e) Ove venga nominato un successore dell'Agente, l'Agente uscente sarà liberato, dalla data del subentro del successore - o comunque decorso il termine di 90 (novanta) giorni di calendario dalla comunicazione di rinuncia qualora non sia nominato un successore - da ogni ulteriore

Latina

obbligo nella sua qualità di Agente ai sensi del presente Accordo, ma
conservà titolo ai diritti ed ai benefici derivanti dalle disposizioni
dell'Accordo in relazione al periodo anteriore alla data di efficacia della
sostituzione.

Peatkins



PANINI S.p.A.
Via Po, 39
10124 Torino (Italia)
www.panini.com

DICHIARAZIONE

Ai fini di ottenere l'annotazione - presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) di Roma, l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.) di Alicante e l'Ufficio Marchi e Brevetti statunitense (US PTO) - dell'Accordo di Risanamento ai sensi dell'Art. 67, C. 3, Lett. D) della Legge Fallimentare sottoscritto dalle parti in data 8 agosto 2014 in relazione alla ricognizione del pegno sui diritti di proprietà industriale di Panini S.p.A.,

si precisa che

- con l'espressione "Documenti di Garanzia" di cui all'art. 6 del sopra citato Accordo di Risanamento ai sensi dell'Art. 67, C. 3, Lett. D) della Legge Fallimentare del 8 agosto 2014, si intende, tra l'altro, l'Atto di Pegno su Marchi del 7 ottobre 2008 a rogito Notaio Dott. Luigi Cecala (Rep. No. 29466, Racc. No. 8293, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, il 13 ottobre 2008 al num. 25790 Serie 1T), già trascritto presso l'U.A.M.I. in data 30 ottobre 2008, presso l'U.I.B.M. in data 4 novembre 2008 e presso l'US PTO in data 24 giugno 2014;

- con l'espressione "Accordi di Modifica" di cui all'art. 6 del sopra citato Accordo di Risanamento ai sensi dell'Art. 67, C. 3, Lett. D) della Legge Fallimentare del 8 agosto 2014, si intende ivi ricompreso l'Accordo di Modifica del 28 giugno 2012, già trascritto presso l'U.A.M.I. in data 21 giugno 2013, presso l'U.I.B.M. in data 7 maggio 2013 e presso l'US PTO in data 24 giugno 2014.

A seguito del predetto Accordo di Modifica, e del più sopra citato Accordo di Risanamento ai sensi dell'Art. 67, C. 3, Lett. D), della Legge Fallimentare, il pegno sui diritti di proprietà industriale di Panini S.p.A. deve intendersi, per quanto occorrer possa, confermato da PANINI S.P.A. ed esistente, senza alcun intento o effetto novativo e senza soluzione di continuità, in favore di UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (già CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A., in conseguenza della fusione per incorporazione di quest'ultima in UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. perfezionatasi con atto del Notaio Dr. Giovanni Battista Calini del 29 aprile 2013), MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES - BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. e BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

TRANSLATED

PANINI S.p.A.

Nome per esteso: Vittorio Levi

Data: 19/09/2014

Unione di Banche Italiane S.c.p.A.



Nome per esteso: FEDERIGO MARIA ZANETTI

Data: 19/9/2014


Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.P.A.



Nome per esteso: PARIDE PESTELLI

Data: 19/9/2014

Banca Popolare Di Vicenza S.c.p.a.



Nome per esteso: ANNA ANTONIETTA BONETTI

Data: 19/9/14


TRANSLATED



Qualora il suddetto testo rifletta le intese intercorse, Vi preghiamo di restituirci copia della presente proposta (unitamente ai relativi allegati) debitamente siglata in ogni pagina e firmata in calce per Vostra integrale ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti.

Papini S.p.A.



Nome: VITTORIO LEVI

Titolo: PRESIDENTE

Penelope Holding B.V



Nome: ANDREA SPARACO

Titolo: PROCURATORE SPECIALE

TRANSLATED

Wakias

Qualora il suddetto testo rifletta le intese intercorse, Vi preghiamo di restituirci copia della presente proposta (unitamente ai relativi allegati) debitamente siglata in ogni pagina e firmata in calce per Vostra integrale ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti.

Panini S.p.A.

Nome:

Titolo:

Penelope Holding B.V


Nome:

Titolo:"

*** **

Cordiali saluti.

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.



Nome: FEDERICO MARIA ZANETTI

Titolo: PROCURATORE

Monte dei Paschi di Siena Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A.

Nome:

PAOLO PESTELLI



TRANSLATED

Uins

Titolo: PROCURATORE

Banca Popolare di Vicenza S.p.a.

Anna Antonietta Bonetti

Nome: ANNA ANTONIETTA BONETTI

Titolo: QUADRO DIRETTIVO

Loan Agency Services S.r.l.

Gaetano La Puglia

Nome: GAETANO LA PUGLIA

Titolo: PROCURATORE

Watkins
TRANSLATED



Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Piazza Vittorio Veneto 8
24122 Bergamo

Monte dei Paschi di Siena Capital Services – Banca per le Imprese S.p.A.
Via Leone Pancaldo, 4
50127 Firenze

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.
Via Battaglione Framarin 18
36100 Vicenza

Loan Agency Services S.r.l.
Via Groenlandia 31
00144 Roma

Milano, 8 August 2014

Dear Sirs,

with reference to the agreements made, we propose the signing of the following:

**REORGANISATION AGREEMENT
PURSUANT TO ARTICLE 67, C. 3, LETTER D) OF BANKRUPTCY LAW**

BETWEEN:

(1) **Panini S.p.A.**, a company with single partner, with registered office in Torino, Via Po 39, registration number with the Enterprises Register of Torino and Tax Code 09656790012 (“Panini” or the “Company”), duly represented for what *infra*;

- on the one side -

AND

(2) **Unione di Banche Italiane S.c.p.a.** (formerly Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., as a consequence of the merger by incorporation into Unione di Banche Italiane S.c.p.a. concluded with deed of Notary Public Giovanni Battista Calini of 29 April 2013 Notary’s Reg. No. 96098/31905) with registered office in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, tax code, VAT number and registration number in the Enterprises Register of Bergamo 03053920165, registered on the Roll of Banks, parent company of the Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, registered on the Roll of Gruppi Bancari under No. 3111.2, adhering to the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi and the Fondo Nazionale di Garanzia (“UBI”), duly represented for what *infra*;

(3) **Monte dei Paschi di Siena Capital Services – Banca per le Imprese S.p.A.**, with registered office in Firenze, Via Leone Pancaldo 4, tax code, VAT number and registration number in the Enterprises Register of Firenze 00816350482 (formerly registered under No. 62177 of the Enterprise Register of Firenze), Bank subject to the activity of management and co-ordination by the Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., adhering to the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi and the Fondo Nazionale di Garanzia (“MPS”), duly represented for what *infra*;

(4) **Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.** with registered office in Vicenza, Via Battaglione Framarin 18, tax code, VAT number and registration number in the Enterprises Register of Vicenza 00204010243, ABI Code 5728.1, registered on the Roll of Banks and of Gruppi Bancari and under No. A159632 of the Cooperative Company Roll (Section Various Cooperatives), Parent company of the Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza and adhering to the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi and the Fondo Nazionale di Garanzia (“BPV” and, jointly to UBI and MPS, the “Financiers”) duly represented for what *infra*;

- on the other side -

(OMISSIS)



(A) Panini is a company active – with an international presence, in particular in the USA and Brazil, where it operates, respectively, by means of the controlled companies Panini North America Inc. and Panini Limitada – in the design, manufacture and marketing of devices for the digital scanning of bank cheques and documents.

(OMISSIS)

(E) On 6 October 2008, the Company, on the one side, and the Financiers, on the other, stipulated a finance agreement indicated above (hereinafter the “Finance Agreement”, as each time amended or supplemented) pursuant to which the Financiers made available (each in accordance with its own share of participating interest and without joint and several obligation) credit facilities up to a maximum in capital line of original Euro 74,000,000.00 in favour of the Company, of which Euro 2,000,000.00 subsequently cancelled by the Company.

(F) With separate amendment agreements signed, respectively, on 16 March 2011 and 28 June 2012 (the “Amendment Agreements”) the Parties agreed to amend some contractual conditions of the Finance Agreement, without any novation intent or effect and without prejudice for any other provision of the Finance Agreement or of the documents connected therewith; copy of the Finance Agreement as amended by the Amendment Agreements is enclosed under *sub Enclosure (F) (Finance Agreement)*.

(OMISSIS)

(J) During the course of the second semester of 2013 the Company indicated to the Financiers that, as a result of the continued unfavourable conditions of the market of reference, the proceeds and margins of profitability of the Company had experienced during 2012 a reduction that had influenced negatively the reimbursement capacity of the overall financial debt of the Company, for this reason the Company declared that it would be necessary to renegotiate, among other, its financial indebtedness vis-à-vis the Financiers.

(K) In consideration of the foregoing, the Company prepared an industrial and commercial reorganisation plan for the 2014-2016 period, on the basis of which – with the assistance of its financial consultant K Finance S.r.l. – it developed and defined a multi-year economic-financial plan for the period 2014-2016 and the correlated financial manoeuvre (jointly, in the latest version updated with the final figures resulting from the patrimonial and economic situation as at 31 December 2013, the “Reorganisation Plan), a copy of which is enclosed with the present agreement *sub Enclosure (K) (Reorganisation Plan)*, aimed at achieving a financial economic readjustment, also by means of a rationalisation of the cost structure, as well as an organisational, production and commercial reorganisation of the Company.

(OMISSIS)

(S) The Financiers, placing full reliance on (i) the truthfulness, correctness and completeness of the information and details provided by the Company, (ii) the Reorganisation Plan, (iii) the Report (iv) the Fairness Opinion and (v) the observance of the undertakings and obligations provided in the present Agreement and in the Finance Agreement by the Company declared their willingness to sign the present Agreement, under the terms and conditions hereinafter provided, to support the implementation of the Reorganisation Plan.

THIS BEING STATED AND CONSIDERED, THE PARTIES CONVENE AND STIPULATE AS FOLLOWS:

(OMISSIS)

6. ACKNOWLEDGEMENT DOCUMENTS OF SECURITY

6.1 Without prejudice to what is provided in the subsequent article 6.3 with reference to the Letter of Undertaking, the Company and the Partner, with the signing of the present Agreement, each with regard to their own respective competence, acknowledge and confirm expressly, without any novation intent or effect and without interruption and also in relation to the Amendment Agreements:

(a) the existence of the securities completed by means of the Documents of Security – including therein the Assignment of Credits in Security, as far as still in force pursuant to the related original agreement – and that the same shall continue to be valid and effective in their entirety as security for the Guaranteed Obligations (as defined in each Document of Security);



the agreements (including therein declarations and securities as well as the commitments) undertaken by means of the Documents of Security;

- (c) that any reference contained in the Documents of Security to the Finance or to the Finance Agreement shall be intended referred to the same as amended pursuant to the present Agreement (and, where necessary, the Amendment agreements) and, therefore, for clarity, intended as automatically amended as a consequence must be Enclosure A of the Pledge on Marks and the Pledge on the Company Deposit Account;
- (d) that each Document of Security (as confirmed and acknowledged pursuant to the present article) guarantees to the first and equal degree all the Guaranteed Obligations provided by the respective Document of Security.

6.2 In any event, the Parties expressly exclude any novation intent and/or effect with reference to the Documents of Security.

6.3 For the purposes as above and without prejudice with regard to what is provided in the present article 6, the Parties agree that:

- (a) with reference to the Pledge on Marks, the Company undertakes to file or have filed, within 15 Bank Working Days from the Date of Effectiveness, suitable application for the recordal of the acknowledgement and confirmation of the Pledge on Marks, in accordance with the Code of Industrial Property, pursuant to what is provided for by the preceding paragraph 6.1, as well as to deliver, within the following 10 Bank Working Days, the receipt of such filing to the Agent. To this end, the Company shall sign within the Date of Effectiveness the declaration specified in Enclosure 6.3(a) (Declaration Pledge on Marks);

(OMISSIS)

8. ABSENCE OF NOVATION, CONFLICT AND FINANCIAL DOCUMENTS

- (a) The Parties acknowledge and convene as follows:

- (i) none of the provisions of the present Agreement constitutes, nor can be interpreted as, novation of the Finance Agreement and/or of any other Finance Document provided therein, which, therefore, shall continue to be fully valid and effective between the Parties, as amended pursuant to the Amendment Agreements and the present Agreement. In any event, the Parties expressly exclude any novation intent and/or effect with reference to the Finance Agreement and/or any other Financial Document;

(OMISSIS)

16. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

- (a) The present Agreement is governed by and must be interpreted in accordance with Italian law.
- (b) The Court of Milano has exclusive jurisdiction for the resolution of the lawsuits that may arise from or in relation to the present Agreement and, consequently, any dispute, action or proceeding arising from or in relation to the present Agreement shall be brought before such Court.

(OMISSIS)

Enclosure 6.3(a)

Declaration Pledge on Marks

DECLARATION

For the purposes of obtaining recordal – before the Italian Patent and Trademark Office (Italian PTO) of Rome, the Office for Harmonization in the Internal Market (O.H.I.M.) of Alicante and the United States Patent and Trademark Office (US PTO) – of the Reorganisation Agreement pursuant to Article 67 parag. 3, letter D) of the Bankruptcy Law signed by the parties on 8 August 2014 in relation to the acknowledgement and confirmation of the pledge on the industrial property rights of Panini S.p.a.,

it is stated that



intended with the expression "Documents of Security" specified in article 6 of the aforementioned Reorganisation Agreement pursuant to Article 67 parag. 3, letter D) of the Bankruptcy Law of 8 August 2014, is the Deed of Pledge on Marks of 7 October 2008 in the files of Notary Public Dr. Luigi Cecala (Notary's Reg. No. 29466/8293 registered with the Inland Revenue, Office of Milano 3, on 13 October 2008 under number 25790 Series 1T), already recorded with the O.H.I.M. on 30 October 2008, with the Italian PTO on 4 November 2008 and with the US PTO on 24 June 2014;

- intended with the expression "Amendment Agreements" specified in article 6 of the aforementioned Reorganisation Agreement pursuant to Article 67 parag. 3, letter D) of the Bankruptcy Law of 8 August 2014, is included therein the Amendment Agreement of 28 June 2012, already recorded with the O.H.I.M. on 21 June 2013, with the Italian PTO on 7 May 2013 and with the US PTO on 24 June 2014.

Following the aforesaid Amendment Agreement, and of the aforementioned Reorganisation Agreement pursuant to Article 67 parag. 3, letter D) of the Bankruptcy Law, the pledge on the industrial property rights of Panini S.p.a. must be intended, where necessary, confirmed by PANINI S.P.A. and existing, without any novation intent or effect and without interruption, in favour of UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (formerly CENTROBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A., as a result of the merger by incorporation of the latter into UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. concluded with deed of Notary Public Dr. Giovanni Battista Calini of 29 April 2013), MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES – BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. and BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

Panini S.p.a.

signature

Name in full: Vittorio Levi

Date: 19 September 2014

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

signature

Name in full: Federico Maria Zanetti

Date: 19 September 2014

Monte dei Paschi di Siena Capital Services - Banca per le Imprese S.p.a.

signature

Name in full: Paride Pestelli

Date: 19 September 2014

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

signature

Name in full: Anna Antonietta Bonetti

Date: 19 September 2014

Should the above text reflect the agreements reached, we would ask you to return a copy of the present proposal (together with the related enclosures) duly initialled on each page and signed at the foot thereof for your integral and unconditional acceptance.



Name: Vittorio Levi
Title: President

Penelope Holding B.V.
signature

Name: Andrea Sparano
Title: Special Proxy Holder

Should the above text reflect the agreements reached, we would ask you to return a copy of the present proposal (together with the related enclosures) duly initialled on each page and signed at the foot thereof for your integral and unconditional acceptance.

Best regards.

Panini S.p.a.

Penelope Holding B.V.

*** **

Kind regards.

Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
signature

Name: Federico Maria Zanetti
Title: Proxy Holder

Monte dei Paschi di Siena Capital Services - Banca per le Imprese S.p.a.
signature

Name: Paride Pestelli
Title: Proxy Holder

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.
signature

Name: Anna Antonietta Bonetti
Title: Executive Manager

Loan Agency Services S.r.l.
signature

Name: Gaetano La Puglia
Title: Proxy Holder



I, the undersigned, Mr. Siegfried HENDRIKS, Sworn Translator, appointed by the Court of Milano, Italy, do hereby certify that the foregoing is the translation made by me of the document in Italian language which is attached hereto and that I conscientiously believe the said translation to be full, true and faithful.

In witness whereof I have hereonto set my hand in Milano

this

23 SEP 2014



Siegfried Hendriks